

MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DALL'ABUSIVISMO URBANISTICO ED EDILIZIO

(La presente scheda va letta alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 196, 198 e 199 del 28 giugno 2004)

La Legge in esame riguarda il governo del territorio, materia attribuita dall'art. 117 co. 3 Cost. alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

In particolare essa mira alla salvaguardia del territorio dall'abusivismo edilizio, i cui illeciti sono oggi definibili con condono ai sensi dell'art. 32 D. L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

Si prevede l'emanazione, entro il 31 marzo 2004, di una apposita legge contenente nuove norme in materia di vigilanza sull'attività urbanistico – edilizia che stabilisca responsabilità e sanzioni conformandosi ai seguenti principi ¹:

- tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico e architettonico;
- valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio, in coerenza con la legge regionale n. 20 del 2000;
- pieno riconoscimento del ruolo dei Comuni nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza del territorio, ai sensi della legge regionale n. 31 del 2002;
- generale non sanabilità delle situazioni di violazione.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di cui sopra, è prevista la sospensione di ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi così come regolati dall'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Gli interessati possono comunque continuare a presentare le domande di sanatoria, a garanzia delle loro posizioni giuridiche.

¹ Si veda la legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)